

La liberalizzazione del mercato energetico italiano: quadro di riferimento

Il 19 febbraio del 1999 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di liberalizzazione del mercato energetico, noto come “decreto Bersani”, che ha sancito l'apertura del mercato energetico italiano in applicazione della Direttiva Comunitaria CE 96/92. L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) rappresenta l'organismo che sovrintende il complesso quadro normativo legato ai nuovi mercati dell'energia.

In estrema sintesi, le disposizioni di maggiore interesse introdotte dal decreto Bersani prevedono l'istituzione di due nuovi mercati paralleli: uno "vincolato" ed uno "libero".

Nel **mercato vincolato** i costi dell'energia dipendono direttamente dalle attività di approvvigionamento dell'Acquirente Unico, l'ente deputato all'acquisto all'ingrosso dell'energia per gli utenti non liberalizzati. In questo mercato l'AEEG fissa le regole per la definizione degli oneri di trasporto, distribuzione e dispacciamento. In particolare, viene concesso ai singoli distributori di definire proprie opzioni tariffarie all'interno di vincoli economici ben delineati dalla AEEG. A livello operativo, tali opzioni comportano una radicale evoluzione rispetto alle precedenti tariffe: scompare la differenziazione per tipologia produttiva, che è sostituita da una tariffa opzionale offerta obbligatoriamente a tutti i clienti della medesima tipologia. Inoltre, è stato rimosso dai contratti di fornitura il concetto di "potenza impegnata", in caso di superamento della quale l'utente era costretto a sostenere onerose penali, ed è stato introdotto il concetto di "potenza disponibile", ovvero il valore massimo di potenza entro il quale è possibile prelevare energia con continuità e senza interruzioni operative.

Per le utenze che desiderano, invece, una fornitura liberamente negoziata, esiste la possibilità di accedere al cosiddetto **mercato libero**, esteso dal 1 luglio 2007 anche gli utenti finali, comprese le utenze domestiche. Prima di questa data, i clienti domestici dovevano rivolgersi esclusivamente all'impresa di distribuzione locale per tutti gli aspetti del servizio, compreso il contratto di fornitura ed i servizi commerciali. Dallo scorso anno, invece, alla società di distribuzione locale è rimasta la gestione del servizio di distribuzione dell'energia in regime di concessione, secondo regole e tariffe fissate dall'AEEG, mentre ai vari "grossisti" abilitati ad operare in questo mercato ed iscritti nel registro ufficiale AEEG è concessa la facoltà di concludere contratti commerciali con gli utenti finali.

Aderire al mercato libero dell'energia rappresenta ad oggi, insieme al contenimento ed all'ottimizzazione dei consumi, l'unico strumento per ridurre concretamente i costi dell'energia acquistata. La scelta tra un fornitore e l'altro può dipendere dall'affidabilità tecnico/commerciale di quest'ultimo, dai servizi di supporto post-vendita o da servizi accessori quali ad esempio la telelettura.

Ma il motivo più importante che spinge un utente ad entrare nel mercato libero è senz'altro rappresentato dal prezzo, ovvero lo sconto praticato dall'operatore rispetto alla tariffa definita dalla AEEG.

Inoltre, con la liberalizzazione del mercato dell'energia è nata nel 2004 la Borsa dell'Energia (IPEX), nella quale è disponibile l'esito del mercato fisico dell'energia. Questo mercato produce per ogni giorno dell'anno una serie di 24 prezzi orari che rappresentano per la specifica giornata i prezzi di riferimento calcolati secondo il cosiddetto criterio del "prezzo marginale di equilibrio".

Il mercato viene diviso in zone di rete corrispondenti ad aree territoriali. Sono previste sette aree di mercato ed una differenziazione dei prezzi dell'energia nelle diverse zone, che riflette le caratteristiche peculiari della domanda e dell'offerta in ciascuna area. Ai produttori viene riconosciuto il prezzo marginale di equilibrio nella zona di rete in cui è localizzata l'unità produttiva, mentre i clienti finali pagano un prezzo medio nazionale determinato come media dei prezzi zionali e ponderato sulla base dei consumi, indipendentemente dalla zona dove sono localizzati.

Concretamente, il mercato dell'energia è così articolato:

- Nel **mercato del giorno prima**, si scambia energia e si formano i relativi prezzi dell'energia per ciascuna ora del giorno successivo, sulla base di offerte di acquisto e di vendita di energia presentate dagli operatori. L'equilibrio fra la domanda e l'offerta è calcolato tenendo conto dei vincoli di trasporto tra zone; in due sessioni successive, la prima successiva al mercato del giorno prima e la seconda all'inizio del giorno a cui si riferiscono le contrattazioni, si rendono poi possibili delle variazioni degli impegni di acquisto e di vendita dell'energia rispetto a quelli contrattati sul mercato del giorno prima;
- Il **mercato dei servizi di dispacciamento** è, invece, finalizzato alla risoluzione delle congestioni, all'erogazione del servizio di bilanciamento e alla selezione della riserva. In questa sessione gli operatori abilitati inseriscono offerte per incrementi o riduzioni della produzione che vengono utilizzate ai fini della regolazione del sistema (eliminazione congestioni, approvvigionamento di un margine di riserva e bilanciamento fisico tra prelievi ed immissioni di energia elettrica).

I partecipanti ai mercati del giorno prima e di aggiustamento formulano offerte di vendita costituite da una quantità di energia e da un prezzo minimo a cui sono disposti a vendere ed offerte di acquisto con quantità e prezzo massimo a cui sono disposti a comprare.

Tutte le imprese di produzione nazionali devono offrire nel mercato dell'energia la capacità produttiva che sia nella loro disponibilità e che non sia impegnata in contratti fisici bilaterali. Questi ultimi esulano dal sistema organizzato di domanda ed offerta e vengono liberamente negoziati tra un soggetto produttore ed un soggetto acquirente. I programmi di immissione e prelievo di energia in esecuzione dei contratti bilaterali devono essere comunicati al Gestore della rete almeno 24 ore prima della loro esecuzione e l'AEEG definisce regole e clausole negoziali standard da inserire obbligatoriamente in detti contratti, al fine di consentire un'offerta di contratti "tipo".